



- 35 (trentacinque) del massimo;
- c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'aumento avrà luogo - nei primi 20 anni - con una quota a carico della Cooperativa mutualitaria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure, se richiesto dalla Cooperativa mutualitaria ed in via eccezionale, rispettivamente in anni trentacinque e dieci, fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi venti o trentacinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";
- 1) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutualitaria;
- 2) - di dare mandato al Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di